



Direzione provinciale de L'Aquila
Ufficio territoriale de L'Aquila

L'Aquila, 11/05/2016

Comune di Montereale (AQ)
Arrivo
Prot. N. 0003605 del 13-05-2016
Uff. POLIZIA URBANA
Categoria 14 Classe 1 Fascicolo



Al Comune di MONTEREALE
Ufficio MESSI NOTIFICATORI

Prot. 22019


OGGETTO: richiesta esecuzione notifica a mezzo affissione all'Albo Pretorio per irreperibilità- art 143 c.p.c. ed art 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973 --

Si trasmette in allegato in duplice esemplare , unitamente alla copia dell'avviso di ricevimento attestante l'irreperibilità del nominato in oggetto, l'avviso emesso dallo scrivente al fine di compiere la notifica nei confronti dell'interessato (i cui dati anagrafici sono indicati in calce alla presente)) anche a mezzo affissione all'Albo Pretorio.

Si resta in attesa della restituzione di un esemplare annotato con gli estremi di avvenuta notifica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Contribuente: ABDIOV IDRIS
Avviso: 2705/2012



~~IL DIRETTORE TERRITORIALE~~

~~Olga Vitagliano Stendardo*~~

*firma su delega del Direttore Provinciale

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4)

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notizie (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8) di

Delegato dai comandi del (corpo e reparto) di

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedite comunicazioni di avvenuta notifica (12) con raccomandata del del

n° (data e firma dell'addetto al recapito)

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

Mancanza indonella delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PILCO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Spedite comunicazioni di avvenuta deposito (13) con raccomandata del del

n° (data e firma dell'addetto al recapito)

data:

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(contirma dall'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(7) Via, piazza, corso, n°

(8) Carcere, istituto, stabilimento, ecc.

(9) Equivalente al rifiuto del plico, con firma del portiere consegnato.

(10) Vedi note

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modificazioni.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive modificazioni.



Ufficio di
 N. 837 cronologico del notificatore
 FIRMA MESSO NOTIFICATORE SPECIALE
 (Pilo Pezzopane)

SERVIZIO NOTIFICAZIONE
 AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addebita alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per caso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

TASSA PAGATA
 Convenzione Agenzia delle Entrate
 Anno 2005




A ABDIOV IDRIS

VIA DELLE VIGNE SNC

67015 MONTEREALE (AQ)

VEIA' RIFORMO



67045 MONTEREALE (AQ)
VENI' RETRO
A ABDIOV IDRIS
VIA CAPO LE CASE 28

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addebita alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone sin indicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

N. 685 cronologico del notificatore
 FIRMA MESCO NOTIFICATORE SPECIALE
 (Pio Notzopane)

Ufficio di
agenzia Entrate
CAPIA

AGATA
 Convulsione Agenzia delle Entrate
 Anno 2005

N° 685 del cronologico
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dell'U.P. di ABDIOV IDRIS - VIA CAPO LE CASE 28 - MONTEREALE - AQ
 diretto a

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notifiche (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> incontinuità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, accomodata per responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, notaio, interprete. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note

MODULARIO
F. TASSE - 18 bis

agenzia
Entrate

837
del Registro Contratti

MOD.16 MECC (Tasse)
DA RESTITUIRE
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI L'AQUILA

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 11/3 /002705/000/001/2012/005

DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA
UFFICIO TERRITORIALE DI L'AQUILA (TAJ)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE SUSI FRANCO

avverte ABDIOV IDRIS
NATO IN MACEDONIA (EE) IL 10/07/1970
DOMICILIATO IN VIA CAPO LE CASE MONTERE 28 67015 MONTEREALE

che in relazione AL CONTRATTO ANNO 11 SERIE 3 NUMERO 002705

PER LA SCADENZA 01/07/2012

e per i seguenti motivi

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE (ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA).

IL DOVUTO È COSÌ DETERMINATO:

IMPONIBILE (CANONE DI LOCAZIONE ANNUO): € 4200

IMPOSTA DI REGISTRO (2 % SULL'IMPONIBILE): € 84,00

SANZIONI (30% DELL'IMPOSTA): € 25,20

INTERESSI MATURATI DAL 31-ESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA
RATA FINO ALLA DATA DI STAMPA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE.

VIA DECE
MONTERE
MONTEREALE
AQ

327-2926877

388-9098708

ATTENZIONE
MONTEREALE

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa,
sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	84,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	25,20
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	4,26
A100 - SPESE DI NOTIFICA	43,75
TOTALE DOVUTO	157,21

DATA
19/01/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SUSI FRANCO

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE (*)

firma su delega provinciale Franco Susi

Avviso di liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento: ASSISTENTE TRIBUTARIO
GIORGIO GROCE ARAMONTE

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve effettuare il versamento presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elementi identificativi che trova in allegato.

Se al posto del modello F24 allegato utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA UFFICIO TERRITORIALE DI L'AQUILA

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di L'AQUILA e notificato all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA VIA FILOMUSI GUELFY - PALAZZO UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO 67100, L'AQUILA (AQ)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

Avviso di Liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Avviso di Liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: **L'AQUILA**

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD

76426602055-0

MESSO NOTIFICATORE SPECIALE
(Pio Pezzopana)

MODULARIO
F. TASSE - 18 bisAgenzia
Entrate

N. 837

del Registro

MOD.16 MECC (Tasse)

DA NOTIFICARE

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONIDIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA
UFFICIO TERRITORIALE DI L'AQUILA (TAJ)

AVVISO NUM. 11/3 /002705/000/001/2012/005

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE SUSI FRANCO

avverte ABDIOV IDRIS
NATO IN MACEDONIA (EE) IL 10/07/1970
DOMICILIATO IN VIA CAPO LE CASE MONTERE 28 67015 MONTEREALE

che in relazione AL CONTRATTO ANNO 11 SERIE 3 NUMERO 002705

PER LA SCADENZA 01/07/2012

e per i seguenti motivi

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE (ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA).

IL DOVUTO È COSÌ DETERMINATO:

IMPONIBILE (CANONE DI LOCAZIONE ANNUO): € 4200

IMPOSTA DI REGISTRO (2 % SULL'IMPONIBILE): € 84,00

SANZIONI (30% DELL'IMPOSTA): € 25,20

INTERESSI MATURATI DAL 31-ESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA
RATA FINO ALLA DATA DI STAMPA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE.le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa,
sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	84,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	25,20
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	4,26
A100 - SPESE DI NOTIFICA	43,75
TOTALE DOVUTO	157,21

DATA

19/01/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

SUSI FRANCO

IL CAPO TEAM GESTIONE ATTI (*)



*firma su delega del Direttore Provinciale Franco Susi

Avviso di liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento: _____

ASSISTENTE TRIBUTARIO
GIORGIO CROCE ARAMONTE

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve effettuare il versamento presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elementi identificativi che trova in allegato.
Se al posto del modello F24 allegato utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla
DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA UFFICIO TERRITORIALE DI L'AQUILA
anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.
L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.
La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA . Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di L'AQUILA e notificato all'Agenzia delle Entrate -
DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA VIA FILOMUSI GUELFI - PALAZZO UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO 67100, L'AQUILA (AQ)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

Avviso di Liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Avviso di Liquidazione N. 11/3 /002705/000/001/2012/005

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: **L'AQUILA**

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD

76426602055-0

MESSO NOTIFICATORE SPECIALE
(Pio Prizzocani)